

Procedura per il riconoscimento della Protezione Internazionale

➤ La fase amministrativa

Nella prima fase, amministrativa, le autorità competenti in materia di protezione sono la Polizia – uffici di frontiera e uffici sul territorio (Questure) per quanto riguarda l'accesso alla procedura e le Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, per quanto riguarda il colloquio e la decisione, e la [Commissione Nazionale per il diritto di Asilo](#), competente a decidere della revoca e cessazione della protezione.

Le **Commissioni Territoriali** sono distribuite sul territorio nazionale - attualmente sono operative 20 Commissioni – e sono composte da quattro membri, un funzionario dell'Ufficio Territoriale di Governo (Prefettura) come presidente, un funzionario della Polizia di Stato, un rappresentante di un ente territoriale, e un rappresentante UNHCR; tutti i membri hanno diritto di voto e la decisione sui casi individuali può essere adottata a maggioranza, o con il voto favorevole di almeno tre membri.

La **Commissione Nazionale** per il Diritto di Asilo decide sui casi di revoca e di cessazione della protezione internazionale e svolge un ruolo di indirizzo, coordinamento, formazione e aggiornamento delle Commissioni Territoriali. La Commissione Nazionale è responsabile del monitoraggio delle richieste, attraverso la costituzione di un'apposita banca dati e della documentazione sulla situazione socio-politica dei Paesi di origine dei richiedenti. La Commissione Nazionale ha cinque membri, è presieduta da un Prefetto ed è composta da dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero Affari Esteri, Ministero dell'Interno (Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione e Dipartimento di Pubblica Sicurezza) e un rappresentante UNHCR con funzioni consultive.

La domanda di protezione internazionale può essere presentata presso l'ufficio di polizia di frontiera all'ingresso sul territorio nazionale o presso l'ufficio di polizia del luogo di dimora del richiedente, successivamente all'ingresso. All'atto della presentazione della domanda, la Polizia consegna al richiedente un opuscolo contenente informazioni sulla procedura, i diritti e i doveri del richiedente, i tempi e i mezzi a disposizione per la presentazione di una domanda corredata da tutti gli elementi utili. La Questura redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente allegando tutta la documentazione utile ai fini dell'esame (documentazione in merito all'età, condizione sociale, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio, motivi della domanda di protezione internazionale) e ne rilascia copia al richiedente.

Il richiedente, durante tutto il corso del procedimento, ha l'obbligo di collaborare con le autorità, e cioè a consegnare i documenti utili ai fini dell'esame della domanda, a comunicare alla Polizia eventuali cambiamenti di domicilio e a comparire dinanzi alla Commissione quando convocato. Il richiedente può farsi assistere, a proprie spese, da un avvocato. Al richiedente è garantito l'accesso agli atti amministrativi nei limiti e secondo le condizioni della legislazione italiana in materia (**Legge n. 241/90**).

La Questura avvia la procedura per la determinazione dello Stato competente, secondo il Regolamento **343/2004** (c.d. Regolamento Dublino), decide sulle misure di accoglienza o trattenimento e rilascia un attestato nominativo che certifica la qualità di richiedente o, a seconda dei casi, un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile.

Minore non accompagnato: l'autorità che riceve la domanda sospende il procedimento, segnala il minore al Tribunale dei minorenni e al Giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore. Il giudice tutelare provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato contatto con la questura per la conferma della domanda, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento e l'adozione dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore. L'autorità che riceve la domanda informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati per l'inserimento del minore in una delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso. Nel caso in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del comune dove si trova il minore. I minori non accompagnati in nessun caso possono essere trattenuti presso le strutture di accoglienza e trattenimento previste per adulti e minori accompagnati (**Direttiva minori richiedenti asilo ; Circolare Ministero Interno**).

Una richiesta è inammissibile, su decisione della Commissione, quando il richiedente sia già stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra o quando ha proposto una nuova domanda senza aver presentato nuovi elementi relativi al profilo personale o alla situazione sul paese di origine.

Ogni richiedente ha diritto ad un colloquio personale con la Commissione Territoriale, di cui viene informato attraverso comunicazione da parte della Questura. E' previsto l'esame prioritario per i casi vulnerabili (minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone che hanno subito torture o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale). Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del richiedente non lo rendano possibile o su richiesta del richiedente, per gravi motivi.

➤ **La fase giurisdizionale**

Se il richiedente riceve una decisione negativa o se ritiene che la forma di protezione ricevuta non sia adeguata, può fare ricorso avverso la decisione e chiedere che il tribunale territorialmente competente riesami il caso.

Per la fase giurisdizionale la legge prevede tre gradi di giudizio, in cui tribunale di primo grado e la Corte di Appello possono decidere nel merito, mentre la Corte di Cassazione può decidere solo su questioni di legittimità/diritto.

Il richiedente che abbia ricevuto una decisione di rigetto totale o parziale da parte della Commissione Territoriale o una decisione di revoca o cessazione da parte della Commissione nazionale può presentare ricorso innanzi al giudice ordinario. La competenza per la materia è attribuita al giudice in composizione monocratica del capoluogo del Distretto di Corte di Appello (http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp?facetNode_1=3_2&selectedNode=3_2_1) dove ha sede la Commissione Territoriale o in cui ha sede il centro in cui è accolto o trattenuto il richiedente. Il termine per impugnare la decisione può variare dai 15 ai 30 giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso può essere depositato anche attraverso una rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, entro 60 giorni.

Il ricorso sospende l'efficacia del provvedimento, ma l'effetto sospensivo del ricorso non è automatico e dipende da apposita decisione del giudice (ordinanza non impugnabile) su richiesta delle parti o laddove sussista pericolo imminente di un danno grave e irreparabile in alcune ipotesi di specifiche misure di accoglienza o trattenimento o per alcune tipologie di decisione – per inammissibilità e infondatezza (art 35 D.Lgs 25/2008, come modificato dall'art 19 D.Lgs 150/2011).

Nel caso di ricorso, il cittadino straniero deve essere assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio laddove ricorrano specifiche condizioni legate anche al reddito e alla fondatezza del ricorso. Il cittadino straniero o il suo legale rappresentante hanno accesso a tutte le informazioni che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso.